



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Decreto del Presidente della Comunità
n. 132

OGGETTO: **Determinazione delle rette di frequenza del Servizio di nido d'infanzia intercomunale della Comunità Valsugana e Tesino, struttura di Scurelle - periodo 01.09.2026/31.12.2026 all'interno dell'anno educativo 2026/2027.**

L'anno duemilaventisei addì **tredici** del mese di **agosto** alle ore **11:30**, nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, il sig. Claudio Ceppinati, nella sua qualità di Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, nominato con provvedimento del Consiglio dei Sindaci n. 12 dd. 01.07.2025,

EMANA

il seguente decreto. Assiste e verbalizza il Segretario Reggente della Comunità, dott.ssa Delia Ianes.

OGGETTO: Determinazione delle rette di frequenza del Servizio di nido d'infanzia intercomunale della Comunità Valsugana e Tesino, struttura di Scurelle – periodo 01.09.2026/31.12.2026 all'interno dell'anno educativo 2026/2027.

IL PRESIDENTE

- Visto l'art. 10, comma 1, lettera f), della L.P. 12.03.2002 n. 4 “Nuovo ordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia”, così come sostituito dall'art. 10 della L.P. 19.10.2007 n. 17, ai sensi del quale i Comuni, in coerenza con quanto previsto dalla L.P. 3/2006, definiscono i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche e patrimoniali delle famiglie nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 della L.P. 01.02.1993 n. 3 e dall'art. 7 della L.P. 03.02.1997 n. 2, relativi alla valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi.
- Visto altresì l'art. 11, comma 2, della medesima legge, ai sensi del quale gli organismi rappresentativi dei Comuni e della Provincia, sentita la rappresentanza dei soggetti di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 7, individuano i criteri di equità e omogeneità delle politiche tariffarie applicate dai Comuni per i servizi di cui alla stessa legge.
- Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1256/2025 avente ad oggetto: “Nuove disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 (disciplina ICEF)” con la quale la Giunta Provinciale ha introdotto il nuovo indicatore famiglia per gli interventi a favore delle famiglie con figli. Dopo un percorso volto a razionalizzare e semplificare la Disciplina ICEF, anche al fine di definire questioni e aspetti critici emersi in sede applicativa, con tale deliberazione la Giunta Provinciale ha inteso riequilibrare il rapporto tra flessibilità dello strumento di valutazione, che prevede quindi la possibilità di modulare i parametri di calcolo in funzione delle finalità che le diverse politiche di settore perseguono, ed equità dello stesso, attraverso una tipizzazione delle varianti in funzione delle politiche di intervento, perseguendo contestualmente una semplificazione dello strumento così da renderlo più comprensibile ai cittadini.
- Richiamato il Regolamento di gestione del servizio di nido d'infanzia intercomunale della Comunità Valsugana e Tesino, approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 13 del 23.04.2026, ed in particolare l'art. 14, il quale dispone che per la frequenza al Nido l'utente è tenuto a corrispondere una retta mensile comprensiva di una quota giornaliera, dovuta per le sole giornate di effettiva presenza, e di una quota fissa mensile, dovuta per tutto il periodo di ammissione al Nido, la cui misura è stabilita annualmente dalla Comunità previo parere del Consiglio dei Sindaci aderenti alla convenzione.
- Tenuto conto che l'art. 23 del medesimo Regolamento stabilisce che esso si applichi all'asilo nido di Carzano a decorrere dal 01.09.2027 e preso atto che la struttura di Castel Ivano entrerà in funzione tra il 01.01.2027 e, al più tardi, il 01.09.2027, e che pertanto il presente provvedimento si riferisce esclusivamente all'asilo nido di Scurelle.
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 17 del 30.07.2026, con la quale è stata approvata la disciplina generale per la determinazione delle tariffe del Servizio di nido d'infanzia intercomunale della Comunità Valsugana e Tesino, struttura di Scurelle, che demanda a decreto del Presidente, per ciascun anno educativo, la determinazione della misura della quota fissa mensile, dell'importo massimo della riduzione, della quota giornaliera e della maggiorazione per il prolungamento di orario, e con la quale è stato altresì espresso parere favorevole alla presente proposta di determinazione delle quote mensili per l'anno educativo 2026/2027 (periodo 1° settembre 2026 – 31 dicembre 2026).
- Visto il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2026, sottoscritto in data 24 novembre 2025, che prevede che gli Enti Locali, alla luce delle politiche a sostegno delle famiglie introdotte dalla Giunta Provinciale e mirate alla riduzione/azzeramento degli oneri a carico delle stesse

inerenti i servizi socio-educativi per la prima infanzia, si impegnino a non incrementare le tariffe relative a tali servizi, ossia il costo effettivo a carico delle famiglie.

- Ritenuto di confermare, per l'anno educativo 2026/2027 (periodo 1° settembre 2026 – 31 dicembre 2026), per l'asilo nido di Scurelle, la misura della quota fissa mensile, dell'importo massimo della riduzione, della quota giornaliera e della maggiorazione per il prolungamento d'orario già stabilite per l'anno educativo precedente.
- Vista la Legge provinciale 12.03.2002 n. 4 e ss.mm. “Nuovo ordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia”.
- Vista la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e ss.mm.ii..
- Vista la L.P. 3/2006, come da ultimo modificata dalla L.P. n. 7 di data 06 luglio 2022.
- Visto lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino, per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006, così come da ultimo modificata con la L.P. n. 7/2022.
- Visto il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 31 del 28.12.2017.
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 39 del 16.12.2025, di approvazione del D.U.P. 2026-2028 e del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e relativi allegati.
- Visto il decreto del Presidente n. 03 dd. 08.01.2026, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – P.E.G., parte finanziaria, successivamente aggiornato con decreto del Presidente n. 62 del 01.04.2026.
- Visto il decreto del Presidente n. 61 di data 30.03.2026, di approvazione del “Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 della Comunità Valsugana e Tesino”.
- Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi degli articoli 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.
- Preso atto dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati al presente provvedimento.
- Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente

DECRETA

1. Di confermare, per il periodo 1° settembre 2026 – 31 dicembre 2026 all'interno dell'anno educativo 2026/2027, gli elementi necessari per la determinazione delle rette per la frequenza al Nido d'Infanzia intercomunale – struttura di Scurelle - già stabiliti per l'anno educativo precedente:
 - la quota giornaliera è fissata in € 3,15;
 - la quota fissa mensile è fissata in € 320,00;
 - l'importo massimo della riduzione (Rmax) è fissato in € 230,00;
 - il valore ICEF (ICEFmin) al di sotto del quale la riduzione è attribuita nella misura massima è fissato in 0,13;
 - il valore ICEF (ICEFmax) al di sopra del quale non spetta alcuna riduzione è fissato in 0,29;
 - la quota fissa mensile, eventualmente ridotta, è maggiorata di un importo pari a:
 - € 21,00 per gli utenti ammessi al prolungamento di orario fino a 60 minuti;
 - € 33,00 per gli utenti ammessi al prolungamento di orario fino a 120 minuti;
 - la quota fissa mensile, eventualmente ridotta, è ridotta al 75% in caso di frequenza a part-time;
 - la quota fissa mensile, eventualmente ridotta, è ulteriormente ridotta di un importo pari al 50% della quota fissa dovuta, con un tetto massimo di € 90,00 di riduzione, per ogni figlio successivo al

primo, appartenente allo stesso nucleo familiare, contemporaneamente ammesso al servizio. Nel caso di figli gemelli, tale tetto massimo di riduzione è aumentato a € 110,00.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*

Data lettura del presente decreto, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE <i>Claudio Ceppinati</i>		IL SEGRETARIO REGGENTE <i>dott.ssa Delia Ianes</i>
--	---	--

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione e esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.